



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

RACCOMANDATA

PROT.

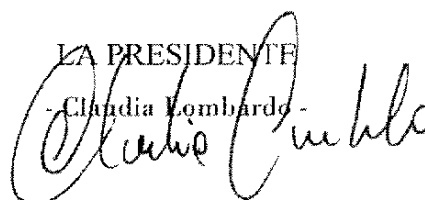
/S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA PRIMA COMMISSIONE
S E D E

OGGETTO: *L.R. 19.1.2011, n. 1, articolo 3. Atto di indirizzo politico amministrativo.*
(P/195)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

LA PRESIDENTE
- Claudia Lombardo -


Segret



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XIV LEGISLATURA

P/195

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il Documento

di iniziativa della **Giunta regionale**

concernente:

"L.R. 19.1.2011, n. 1, articolo 3. Atto di indirizzo politico amministrativo ".

è assegnato per l'espressione del parere alla **Prima** Commissione permanente



LA PRESIDENTE

[Handwritten signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. n. 702

Cagliari,

13 GEN 2012



Alla Presidenza del Consiglio Regionale

S E D E

e p.c. All'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

S E D E

Oggetto: L.R. 19.1.2011, n. 1, articolo 3. Atto di indirizzo politico amministrativo.

Per il successivo inoltro alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 si trasmette la deliberazione n. 52/32, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 23 dicembre 2011.

Il Presidente

Ugo Cappellacci

Dir. Gen. Massidda

Funz. Istr. L. Frau



SC 1A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estratto del verbale della Giunta Regionale del 23 dicembre 2011.

Presiede:
e in sua assenza, il Vicepresidente Giorgio La Spisa dalla deliberazione n. 49 alla deliberazione n. 65.

Ugo Cappellacci

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Mario Floris
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giorgio La Spisa
Enti locali, finanze ed urbanistica	Nicolò Rassu
Difesa dell'ambiente	Giorgio Oppi
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi
Turismo, artigianato e commercio	Luigi Crisponi
Lavori pubblici	Angela Eugenia Nonnis
Industria	Alessandra Zedda
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Antonio Angelo Liori
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Sergio Milia
Igiene e sanità e assistenza sociale	Simona De Francisci
Trasporti	Christian Solinas
Assiste il Direttore generale	Gabriella Massidda

Si assentano:

Gli Assessori Liori e Zedda dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 33.

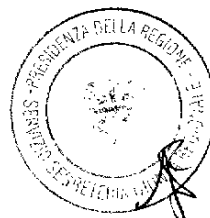
L'Assessore Liori dalla deliberazione n. 113 alla fine della seduta.

L'Assessore Solinas dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 75.

L'Assessore Oppi dalla deliberazione n. 71 alla deliberazione n. 89.

L'Assessore Nonnis dalla deliberazione n. 117 alla fine della seduta.

L'Assessore Floris dalla deliberazione n. 94 alla fine della seduta.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/32 DEL 23.12.2011

Oggetto: L.R. 19.1.2011, n. 1, articolo 3. Atto di indirizzo politico amministrativo.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che in data 19 gennaio 2011 è stata approvata la legge regionale n. 1 (Legge Finanziaria 2011), la quale all'articolo 3 dispone l'attivazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese, finalizzato a ridurre le diseconomie esistenti nei comuni montani della Sardegna. L'importo degli oneri preventivati per la copertura della misura agevolativa, a decorrere dall'annualità 2012, era stato previsto in euro 10.000.000 annui, successivamente ridotti a euro 2.000.000, come disposto dall'articolo 18 comma 31 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12.

L'Assessore riferisce inoltre che la norma istitutiva dell'agevolazione prevede che le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione del beneficio siano determinati con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Proseguendo, rammenta che la norma agevolativa è stata impugnata dal Governo con ricorso n. 28 del 21.3.2011 e l'udienza della Corte Costituzionale si è tenuta il giorno 13 dicembre 2011. Nelle more dell'emanazione della sentenza, l'Assessore ritiene comunque opportuno che la Giunta regionale individui le linee generali per l'applicazione dell'intervento. Sottolinea infatti che la norma oggetto di analisi era stata approvata dal Consiglio, e poi rideterminata nel suo valore finanziario all'atto dell'inserimento dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1/2011 (Misure di sostegno dei piccoli comuni), al fine di contrastare la situazione di crisi e spopolamento che alcuni comuni della Sardegna stanno vivendo. Tale stato di emergenza rende necessario che le condizioni per l'applicazione delle disposizioni oggetto della presente deliberazione, le quali, come disposto dalla norma di che trattasi, trovano attuazione dal 1.1.2012, siano attivate con tempestività in riferimento al predetto termine temporale.

Alla luce di ciò, considerato il carattere di novità che riveste per la Regione Sardegna la tipologia di agevolazione in esame e preso atto del ricorso pendente, l'Assessore propone alla Giunta di





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/32

DEL 23.12.2011

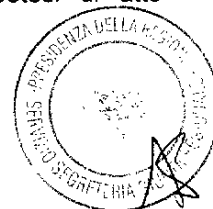
considerare il 2012 come un anno di sperimentazione, in modo da consentire al Consiglio regionale ogni valutazione in merito agli effetti della norma, anche al fine delle eventuali integrazioni e modifiche. L'Assessore riferisce di ritenere opportuno prevedere che gli aspetti più tecnici e operativi possano essere regolamentati con successivi provvedimenti amministrativi.

Proseguendo, l'Assessore sottopone alla Giunta regionale la necessità di regolare il concorso dell'esercizio delle competenze in materia. Ritiene, infatti, che la norma in argomento debba essere letta alla luce dell'articolo 44 dello Statuto, che dispone che "la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici". In tale prospettiva e considerato che, come già ricordato, l'articolo 3 della L.R. n. 1/2011 attribuisce esplicitamente all'Amministrazione solo l'onere di determinare, con deliberazione della Giunta e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare "le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione del beneficio", l'Assessore propone di delegare alle Amministrazioni comunali interessate la concessione – pro quota - dei contributi in parola. Nell'ambito dei fondi che saranno assegnati a ciascun comune, come di seguito proposto, l'Assessore ritiene opportuno che siano affidate agli enti locali interessati la pubblicazione e la pubblicizzazione dei bandi e della modulistica per la presentazione delle istanze, secondo il modello allegato alla presente deliberazione (allegato 1). Ai Comuni sarà parimenti affidato il controllo sull'effettivo possesso dei requisiti di accesso da parte dei beneficiari e sul rispetto dei limiti previsti dal regolamento n. 1998/2006 della Commissione europea.

Ciò premesso, l'Assessore pone all'attenzione della Giunta la necessità di approvare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (che autorizza, tra l'altro, l'assunzione di "decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo"), il necessario indirizzo politico-amministrativo per l'attuazione delle disposizioni in oggetto, con particolare riferimento a:

1. individuazione dei comuni montani interessati;
2. definizione delle imprese potenzialmente interessate;
3. fissazione delle modalità di calcolo del contributo;
4. criteri di assegnazione e gestione dei fondi;
5. controlli e sanzioni.

1. In relazione al primo punto l'Assessore ritiene necessario che la Giunta, in applicazione del citato articolo 8 della legge regionale n. 31/1998, debba formulare un'ipotesi di atto





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/32

DEL 23.12.2011

interpretativo e applicativo della norma, da sottoporre al parere vincolante della competente Commissione consiliare. Il primo periodo della norma citata infatti dispone che:

"Al fine di ridurre le diseconomie esistenti nei comuni montani della Sardegna il cui territorio presenti un dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore pari ad almeno 1.000 metri e il 30 per cento del territorio sia situato ad un livello superiore ai 400 metri, è concesso un contributo, nella forma del credito d'imposta, in favore delle imprese aventi sede legale e unità operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)".

Per evitare che il dettato normativo sia oggetto di possibili dubbi interpretativi, in merito al fatto se debbano essere interessate dall'agevolazione tutte le imprese ubicate nei comuni montani individuati dalla L.R. n. 12/2005 e dalla successiva Delib.G.R. n. 49/16 del 21.10.2005 (in questo caso sarebbero interessati 121 comuni) o solo le imprese ubicate nei comuni montani della Sardegna il cui territorio presenti un dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore pari ad almeno 1.000 metri e il 30 per cento del territorio sia situato a un livello superiore ai 400 metri (in questo caso sarebbero interessati 28 comuni), l'Assessore afferma che si rende necessario fare chiarezza.

Pertanto considerato che i comuni rispondenti al secondo criterio sono un sottoinsieme dei 121 comuni montani in Sardegna e che la norma cita comunque entrambi i requisiti, l'Assessore propone di autorizzare per l'anno 2012, anche tenuto conto delle limitate disponibilità finanziarie, esclusivamente gli interventi agevolativi a favore delle imprese ubicate nei 28 comuni montani elencati nell'allegato alla presente deliberazione (allegato n. 2), in quanto rispondenti a entrambi i requisiti.

2. La norma regionale dispone che l'agevolazione sia concessa "in favore delle imprese aventi sede legale e unità operativa" nei comuni interessati. Al riguardo l'Assessore ritiene necessario che vengano chiariti due aspetti:
 - A. quali soggetti rientrino nel concetto di impresa ai fini dell'applicazione della norma;
 - B. se le imprese beneficiarie debbano avere sia la sede legale che quella operativa nei comuni agevolabili o se possano essere ammesse al beneficio anche le imprese aventi nei comuni individuati solo sede legale o solo sede operativa.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/32

DEL 23.12.2011

Relativamente al punto A, l'Assessore propone di specificare che all'agevolazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento n. 1998/2006 della Commissione europea relativo agli aiuti di importanza minore, siano ammessi i soggetti che ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 producono reddito d'impresa e i soggetti indicati nell'articolo 73 comma 1, lettera a) del già citato decreto.

Con riferimento al secondo aspetto, sub B, l'Assessore propone di chiarire che sono ammesse al beneficio le imprese aventi nel comune montano sia la sede legale che almeno una sede operativa.

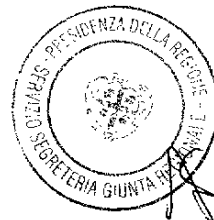
3. Riguardo alle modalità di calcolo del beneficio, la norma dispone che:

"Il contributo è pari al 20 per cento delle imposte sui redditi ed IRAP effettivamente pagate, a titolo di acconto, saldo o versamento periodico, nel corso dell'anno 2011, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario. A decorrere dall'anno 2012, il contributo è erogato avendo riguardo alle predette imposte pagate nell'anno precedente a quello nel quale si accede al finanziamento".

Relativamente a tale aspetto l'Assessore ritiene necessario che venga specificato se la base di calcolo debba ricomprendere l'Irap e tutte le imposte sui redditi pagate dall'impresa o solo quelle riferibili al gettito prodotto nel comune montano. Al riguardo l'Assessore afferma che pare coerente con l'obiettivo della norma rapportare la misura dell'agevolazione all'effettivo contributo dell'impresa allo sviluppo del comune di ubicazione, ciò però determina l'esigenza di individuare un criterio per determinare il gettito tributario prodotto nel territorio comunale. L'Assessore propone pertanto che venga utilizzato il rapporto tra la media annuale dei dipendenti dell'impresa operanti nel comune montano dove la stessa ha sede legale e operativa e la media annuale dei dipendenti complessivi dell'impresa. La base di calcolo dell'agevolazione è conseguentemente determinata moltiplicando tale rapporto per le imposte sui redditi e IRAP pagate dall'impresa nell'anno precedente all'agevolazione.

L'Assessore propone poi che venga specificato che le compensazioni operate in F24 con crediti d'imposta o crediti derivanti da precedenti versamenti in eccesso siano da considerare a tutti gli effetti pagamenti di natura tributaria e che quindi come tali siano da ricomprendere nella base di calcolo per la quantificazione del beneficio. Resta fermo che l'importo massimo agevolabile per ogni beneficiario è pari a 10.000 euro.

4. Con riferimento ai criteri di ripartizione e gestione dei fondi, l'Assessore propone inoltre che :





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/32

DEL 23.12.2011

A. considerata la limitata disponibilità finanziaria prevista per l'esercizio 2012, il fondo di due milioni di euro stanziato sia ripartito tra i comuni in proporzione al numero di imprese aventi sede legale negli stessi e operanti nei settori ammessi agli aiuti di importanza minore, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione - Enti Locali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2005; in caso di parere negativo, la stessa Conferenza proporrà un criterio alternativo che sarà sottoposto nuovamente alla valutazione della Giunta e della competente Commissione consiliare. Il riparto finale delle somme tra i comuni sarà oggetto di apposita deliberazione della Giunta.

B. Le imprese, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, presentino le istanze di accesso al contributo nel comune montano dove hanno sede legale e operativa, secondo i termini stabiliti dallo stesso. Le predette istanze saranno esaminate e istruite dagli uffici comunali, al fine di individuare i beneficiari e stabilire, in base all'ordine cronologico di ricevimento, l'importo loro spettante, nel limite delle risorse assegnate a ciascun ente locale. Entro il 31 luglio di ogni annualità, i comuni trasmetteranno alla Regione l'elenco dei beneficiari e i relativi importi concedibili.

La pubblicazione da parte degli enti territoriali interessati dell'elenco dei beneficiari e degli importi concessi dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ogni annualità, a partire dal 2012. Le date sopraindicate potranno essere anticipate dalla Giunta regionale sulla scorta dell'esperienza maturata nell'annualità 2012, in caso di rifinanziamento della norma negli esercizi successivi.

C. Le imprese beneficiarie possano utilizzare tramite compensazione in F24 il credito d'imposta, al netto della ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/73, indicando il codice tributo che sarà comunicato nel sito della Regione, a seguito della stipula dell'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate. La compensazione potrà avvenire a decorrere dalla data di pubblicazione da parte dei comuni dell'elenco dei benefici concessi, o dalla data di attivazione del codice tributo se posteriore, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione. Sono a carico dei comuni gli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta con riferimento alle suddette ritenute.

5. Infine, in relazione ai controlli e alle sanzioni, l'Assessore propone che i comuni debbano porre in essere le verifiche sul rispetto dei limiti previsti dal regolamento n. 1998/2006 della Commissione europea, i riscontri sulla regolarità contributiva e sull'effettivo possesso dei requisiti di accesso da parte dei beneficiari. Inoltre la Regione, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, fornirà ai comuni interessati i flussi di utilizzo del credito d'imposta, in modo che gli stessi possano individuare eventuali fruizioni per importi





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/32

DEL 23.12.2011

superiori a quelli concessi. Qualora a seguito dei controlli il comune ravvisi indebiti utilizzi dell'agevolazione, provvederà al recupero delle somme corrispondenti, maggiorate di interessi e sanzioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale). La Conferenza permanente Regione - Enti Locali valuterà i criteri di ripartizione delle somme non utilizzate o recuperate a seguito dei controlli, ai fini della copertura delle istanze precedentemente rigettate per mancanza di fondi.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

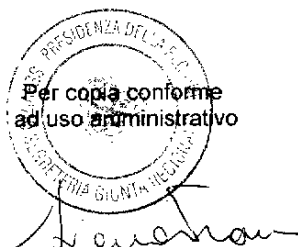
DELIBERA

- di approvare l'atto d'indirizzo politico-amministrativo illustrato nella presente deliberazione che si richiama integralmente e di inoltrarlo al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere vincolante della competente Commissione, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. del 19.1.2011, n. 1;
- di approvare il modello di modulistica per la presentazione delle istanze delle imprese ai comuni, di cui all'allegato 1 della presente deliberazione;
- di approvare l'elenco dei comuni interessati dall'articolo 3 della L.R. n. 1/2011, di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

F.to Gabriella Massidda



Il Presidente

F.to Ugo Cappellacci

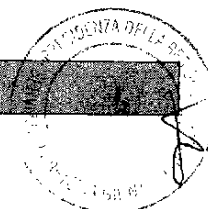
Istanza per l'accesso al credito d'imposta di cui alla L.R. 1/2011 art.3

ISTANZA AL COMUNE DI _____

DATI ANAGRAFICI DELL'IMPRESA

Sede legale		Sede operativa	
_____		_____	
Indirizzo		_____	
Ragione sociale		_____	
Sede legale comune	_____	N	_____
Sede operativa nel Comune di diverso dalla sede legale		N	_____
Indirizzo		N	_____
_____		N	_____
_____		N	_____
_____		N	_____

Anno di presentazione dell'istanza: _____



Istanza per l'accesso al credito d'imposta di cui alla L.R. 1/2011 art.3**DATI PER IL CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE**

Special Agent in Charge, Federal Bureau of Investigation, Washington, D.C.

Firma del rappresentante legale

Istanza per l'accesso al credito d'imposta di cui alla L.R. 1/2011 art.3

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

(dichiarazione resa dai soggetti che intendono beneficiare del **credito d'imposta** di cui alla L.R. n. 1/2011 art.3)

Io sottoscritto _____
codice fiscale _____ nato nel comune
di _____ il _____,
in qualità di rappresentante legale dell'azienda che intende ottenere il credito d'imposta (L.R. 1/2011 art.3), avente codice fiscale _____ e partita iva _____,
ragione sociale _____,
sede legale nel comune di _____
Prov. _____ in via _____ n. _____

DICHIARO

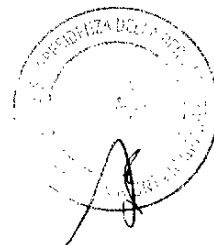
- che l'ottenimento dell'agevolazione non comporta il superamento del tetto previsto dal regolamento de minimis" (regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L. 379 del 28/12/2006);
- che l'ammontare dei contributi de minimis ottenuti nel triennio dall'anno _____ all'anno _____ di presentazione dell'istanza e' pari a € _____;
- che l'impresa, alla data del 30 giugno 2008, non si trovava in condizioni di difficoltà (condizioni definite dall'art. 2, comma 2 del DPCM 3 giugno 2009);
- che l'impresa è in regola con la normativa vigente in materia assistenziale e contributiva;
- che l'impresa non ha ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato , aiuti che lo stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea (ai sensi dell'art.2 comma 4 del DPCM 3 giugno 2009).

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera (ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

Allego alla presente una fotocopia del documento d'identità.

Luogo e data

Firma



Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 52/32 del 23.12.2011

Elenco comuni ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 3 della L.R. n. 1/2011

COD ISTAT	NOME COMUNE
091001	ARITZO
091002	ARZANA
091006	BAUNEI
090009	BERCHIDDA
091010	BOLOTANA
090012	BONO
090021	CALANGIANUS
091016	DESULO
092021	FLUMINIMAGGIORE
091024	FONNI
091026	GAIRO
092029	GONNOSFANADIGA
091037	LANUSEI
091041	LODE'
091043	LULA
092043	NUXIS
091055	OLIENA
091062	ORGOSOLO
091069	OSINI
091081	SEUI
091082	SEULO
092080	SINNAI
091088	TALANA
090070	TEMPIO PAUSANIA
091093	TONARA
091099	URZULEI
092092	VILLACIDRO
091101	VILLAGRANDE STRISAILI

